

Fondo per la promozione della lingua italiana nel cinema svizzero - 2023 (secondo anno pilota)

REGOLAMENTO

ultimo aggiornamento: 01.05.2023

1. Disposizioni generali

1.1 Campo d'applicazione, scopo e finanziamento

Questo regolamento disciplina la destinazione del *Fondo per la promozione della lingua italiana nel cinema svizzero* (in seguito *Fondo*) per l'anno 2023, secondo anno pilota, istituito dalla Ticino Film Commission.

Lo scopo del *Fondo* è la promozione della lingua italiana nel cinema svizzero. Nello specifico, si vuole che esso porti maggiore scambio fra regioni, agevoli il finanziamento per film totalmente o in parte in lingua italiana e contribuisca alla diffusione delle opere cinematografiche svizzere da e verso la Svizzera italiana. Il *Fondo* è uno strumento di promozione della cultura italoфона e del suo territorio di riferimento, a sostegno della cultura, della socialità e dell'economia legata alla lingua italiana in Svizzera.

Per perseguire questo scopo, il *Fondo* sostiene lo sviluppo di progetti cinematografici e la distribuzione di opere cinematografiche indipendenti svizzere. Il sostegno avviene attraverso l'assegnazione di contributi finanziari così come attraverso la consulenza in merito ai settori trattati.

Il *Fondo* è finanziato da partner privati e pubblici. Per l'anno pilota 2023 i principali finanziatori del *Fondo* sono:

- Ticino Film Commission
- SRG SSR
- RSI Radiotelevisione svizzera
- SSA Société Suisse des Auteurs
- Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), Repubblica e Cantone Ticino

Le denominazioni professionali utilizzate nel presente regolamento s'intendono al maschile e al femminile.

1.2 Gestione amministrativa e finanziaria

La gestione amministrativa e finanziaria del *Fondo* è delegata alla Ticino Film Commission, che opera in stretta collaborazione con gli altri partner finanziatori.

2. Regole generali

Le seguenti regole vengono applicate a tutti i crediti messi a disposizione dal *Fondo*.

2.1 Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi:

- le società di produzione indipendenti con sede in Svizzera da almeno 3 anni e con all'attivo un minimo di 1 (una) opera cinematografica lungometraggio (>60') o esperienza giudicata equivalente.
- Gli autori di nazionalità svizzera o gli autori di nazionalità straniera con domicilio in Svizzera da almeno 3 anni e con all'attivo un minimo di 1 (una) opera cinematografica lungometraggio (>60') o esperienza giudicata equivalente.

Nel caso di coproduzioni, se la società svizzera è minoritaria, un accordo di co-produzione (memo-deal) deve essere stato sottoscritto con la società maggioritaria e incluso alla richiesta di incentivi. Gli incentivi per la realizzazione di sottotitoli e per la traduzione dei dossier di produzione possono essere accordati esclusivamente ad opere maggioritarie svizzere.

Nel caso vi siano più autori coinvolti nel progetto, fa stato l'autore principale (il solo detentore della più alta percentuale dei diritti). Un accordo in tale senso deve essere stato sottoscritto dagli autori e/o con la società di produzione e incluso alla richiesta di incentivi.

2.2 Opere computabili

Per l'ottenimento di un incentivo finanziario sono ammessi i seguenti formati di opera cinematografica:

- film lungometraggio di finzione (>60')
- film lungometraggio documentario di creazione (>60')
- serie tv di finzione
- serie tv documentario di creazione
- film d'animazione

Sono per contro esclusi i contributi a favore delle scuole di cinema per i lavori di diploma, i medio e cortometraggi, le mini serie e le produzioni web.

L'opera deve essere scritta per essere messa in scena in una lingua nazionale svizzera (italiano, romancio, francese o tedesco) o in una loro variante dialettale/gergale.

La Ticino Film Commission ha facoltà di erogare un contributo per un'opera che non rientra nei formati proposti nel caso di un importante impatto su uno dei settori chiave per cui essa opera (turismo, spesa sul territorio, impiego di artisti e tecnici del territorio).

2.3 Utilizzo del credito erogato

I crediti possono essere utilizzati unicamente in Svizzera o a compenso di persone di nazionalità svizzera. Ad esempio, la traduzione dei sottotitoli può essere affidata unicamente a traduttori residenti in Svizzera o di nazionalità svizzera.

La Ticino Film Commission si incarica della vigilanza su tali regole e della verifica dei relativi atti contabili secondo le norme in vigore.

2.4 Termini di inoltro e decisione

Si può inoltrare una richiesta per un credito in ogni momento via e-mail all'indirizzo italiano@ticinofilmcommission.ch

Dopo una prima valutazione dei documenti inviati, la Ticino Film Commission prende contatto con la società di produzione o l'autore e valuta assieme ad essi il dossier prima di deliberare sull'erogazione di un credito.

La Ticino Film Commission s'impegna a comunicare la sua decisione entro 30 giorni dalla ricezione del dossier completo. La Ticino Film Commission non è tenuta a motivare la sua decisione, neanche su richiesta esplicita del richiedente.

La decisione della Ticino Film Commission non può essere appellata.

2.5 Erogazione dell'incentivo finanziario

La Ticino Film Commission stipula accordi di collaborazione nei quali vengono definiti l'ammontare e i termini di erogazione degli incentivi finanziari. Questi accordi vengono conclusi esclusivamente con le società di produzione (persone giuridiche) e non con i singoli collaboratori. Per lo sviluppo dei trattamenti, qualora a ottenere un credito sia un autore senza una società di produzione coinvolta, il credito potrà essere erogato unicamente se l'autore è regolarmente iscritto come lavoratore indipendente e certifi chi di pagare i relativi contributi (conferma di regolare iscrizione alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG).

Le società di produzione sono tenute a emettere fattura per l'intero dell'ammontare pattuito (incl. IVA, se applicabile), allegando le fatture originali emesse dai prestatori di servizio già saldate.

2.6 Durata di validità

Gli accordi di collaborazione sono di regola validi per una durata di un anno; gli accordi per l'aiuto alla stesura della sceneggiatura in italiano sono di regola validi per due anni dal momento della loro emissione. Scaduto tale periodo la Ticino Film Commission non sarà più tenuta a versare il contributo restante. Le società di produzione o gli autori possono richiedere eccezionalmente una proroga di sei mesi giustificandone il motivo per iscritto. Tale richiesta deve pervenire alla Ticino Film Commission prima della scadenza originale dell'accordo.

2.7 Controprestazioni richieste

Nel caso in cui la Ticino Film Commission offra un incentivo finanziario, i produttori si devono impegnare a rendere noto il contributo come segue:

“Il film è stato realizzato con il sostegno del Fondo per la promozione della lingua italiana nel cinema svizzero” nei titoli di coda, nei titoli iniziali del film qualora siano citati altri finanziatori dell'opera, nel dossier stampa del film e su tutti i tipi di supporti promozionali del film e sull'eventuale sito internet.

—

3. Fondo-ITA: crediti per film in italiano

Il *Fondo-ITA* prevede i seguenti campi di applicazione:

- 3.1 Aiuto alla stesura di trattamenti per film scritti in italiano e pensati per essere realizzati prevalentemente in lingua italiana;
- 3.2 Aiuto alla stesura di sceneggiature per film scritti in italiano e pensati per essere realizzati prevalentemente in lingua italiana;
- 3.3 Aiuto alla traduzione del dossier di produzione dall'italiano in un'altra lingua nazionale svizzera per agevolare la ricerca di partner istituzionali e privati, per supportare il finanziamento delle opere da parte di enti e fondazioni nazionali e per la ricerca di co-produttori, collaboratori artistici e distributori basati oltralpe;
- 3.4 Aiuto alla realizzazione di sottotitoli nelle altre lingue nazionali per agevolare la circolazione delle opere realizzate prevalentemente in italiano.

3.1 Aiuto alla stesura del trattamento

È sostenuta la stesura di un trattamento per un progetto cinematografico prevalentemente in lingua italiana (10-20 pagine per le fiction, 20-30 per le serie TV e 10-15 per i documentari).

Alla richiesta vanno allegati i seguenti documenti:

- presentazione del progetto (descrizione dell'idea, logline, sinossi e nota d'intenzione) per un massimo di 5 pagine
- biofilmografia dell'autore
- link ad opere precedenti
- copia di documento d'identità dell'autore. Se straniero, copia del certificato di domicilio (rilasciato al massimo 6 mesi prima della data della richiesta) e copia del permesso di soggiorno valido
- nel caso una società di produzione sia già coinvolta nel progetto, si prega di inviare anche la biofilmografia della stessa, un estratto del registro di commercio e il contratto di sviluppo tra le parti

La Ticino Film Commission si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione.

Il credito massimo per l'aiuto alla stesura del trattamento è pari a CHF 3'000 (tremila).

La prima rata del contributo, pari al 50%, sarà versata dopo l'inizio dei lavori. Il saldo verrà versato alla presentazione del trattamento.

I beneficiari sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Ticino Film Commission qualsiasi cambiamento legato al progetto e alle informazioni fornite per accertare i loro diritti e stabilire l'importo del contributo. La mancata notifica di eventuali modifiche potrà comportare la restituzione o una riduzione del contributo finanziario concesso.

Un autore o una società di produzione possono beneficiare al massimo di un contributo all'anno.



3.2 Aiuto alla stesura della sceneggiatura

È sostenuto lo sviluppo di una sceneggiatura per un progetto cinematografico scritto prevalentemente in lingua italiana.

Alla richiesta vanno allegati i seguenti documenti:

1. Trattamento (10-20 pagine per le fiction, 20-30 per le serie TV e 10-15 per i documentari. Nel caso di film di animazione, descrizione degli elementi grafici)
2. Dossier composto da :
 - logline e sinossi
 - note d'intenzione del produttore e dell'autore
 - biofilmografie del produttore e dell'autore
 - preventivo e piano finanziario dello sviluppo del film da redigere secondo il modello dell'Ufficio federale della cultura
 - estratto del registro di commercio
 - contratto di sviluppo fra società di produzione e autore/i
 - copia di documento d'identità dell'autore. Se straniero, copia del certificato di domicilio (rilasciato al massimo 6 mesi prima della data della richiesta) e copia del permesso di soggiorno valido

La Ticino Film Commission si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione.

Il credito massimo per l'aiuto alla stesura della sceneggiatura è pari a CHF 9'000 (novemila).

La prima rata del contributo, pari al 50%, sarà versata dopo l'inizio dei lavori. Il saldo verrà versato alla presentazione della sceneggiatura.

I beneficiari sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Ticino Film Commission qualsiasi cambiamento legato al progetto e alle informazioni fornite per accertare i loro diritti e stabilire l'importo del contributo. La mancata notifica di eventuali modifiche potrà comportare la restituzione o una riduzione del contributo finanziario concesso.

Una società di produzione può beneficiare al massimo di un contributo all'anno.

3.3 Aiuto alla traduzione del dossier di produzione in lingua nazionale

È sostenuta la traduzione del dossier di produzione di un progetto cinematografico (sceneggiatura e note di intenzione) in una lingua nazionale svizzera a partire dalla versione originale in italiano.

Alla richiesta vanno allegati i seguenti documenti:

1. Dossier di produzione da tradurre
2. Sceneggiatura originale in italiano
3. Nota d'intenzione del produttore sulla necessità di tradurre il dossier in un'altra lingua nazionale svizzera
4. Se non presenti nel dossier di produzione: —

- Biofilmografia della società di produzione ed estratto del registro di commercio
- Preventivo e piano finanziario da redigere secondo il modello dell'Ufficio federale della cultura
- Conferme dei finanziamenti ottenuti

La Ticino Film Commission si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione.

Il credito massimo per l'aiuto alla traduzione del dossier di produzione in lingua nazionale è pari a CHF 2'000 (duemila).

Il contributo viene versato alla ricezione di copia degli elementi tradotti e dei giustificativi di spesa per la traduzione avvenuta in Svizzera.

Una società di produzione può beneficiare al massimo di un contributo all'anno.

3.4 Aiuto alla produzione dei sottotitoli in lingua nazionale

È sostenuta la creazione dei sottotitoli nelle altre lingue nazionali svizzere a partire dalla versione originale di un'opera cinematografica in italiano.

Alla richiesta vanno allegati i seguenti documenti:

- versione definitiva del montaggio del film (link)
- lista dialoghi originali
- se presente, file sottotitoli in lingua originale o altra lingua (.doc, .txt, .srt o simili)
- note d'intenzione del produttore e/o del distributore sulla necessità di realizzare i sottotitoli
- contratto di coproduzione con un'emittente TV o un diffusore *streamer* oppure conferma da parte del distributore, di un'emittente o di uno *streamer* sull'intenzione di distribuire l'opera al di fuori del territorio della Svizzera italiana
- biofilmografia del produttore
- estratto del registro di commercio

La Ticino Film Commission si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione.

Il sostegno rimborsa l'integralità delle spese effettuate per la produzione dei sottotitoli nelle altre lingue nazionali svizzere.

Il contributo viene versato alla ricezione del link al film con i sottotitoli in lingua nazionale, del file con lo *spotting* dei sottotitoli (.srt, .stl, .vtt o simili) e dei giustificativi di spesa per la traduzione avvenuta in Svizzera.

Di regola, una società di produzione può beneficiare al massimo di un contributo all'anno.

4. Fondo-TFR: crediti per film in tedesco, francese e romancio

Il *Fondo-TFR* prevede i seguenti campi di applicazione:

4.1 Aiuto allo sviluppo di opere cinematografiche svizzere in tedesco, francese o romancio, che nella versione originale prevedono alcuni dialoghi, scene o sequenze in lingua italiana;

4.2 Aiuto alla realizzazione di sottotitoli in italiano per agevolare la circolazione di film realizzati principalmente in un'altra lingua nazionale svizzera.

4.1 Aiuto allo sviluppo di film in tedesco, francese o romancio che prevedono dialoghi, scene o sequenze in lingua italiana

È sostenuto lo sviluppo di tali progetti attraverso la traduzione o la revisione dei dialoghi, della sceneggiatura (o parti di essa) o del dossier di produzione da una lingua nazionale svizzera all'italiano.

Al fine di valutare al meglio l'ammissibilità dell'opera e l'iter che si intende percorrere con la società di produzione e l'autore, è di norma preferibile prendere contatto telefonicamente o via e-mail con la Ticino Film Commission prima di inviare la richiesta di sostegno.

La Ticino Film Commission è libera di proporre una partecipazione anche in altra forma al processo di sviluppo della sceneggiatura, ad esempio offrendo una residenza all'autore o un *location scouting* che permetta una migliore analisi e scrittura dell'opera.

Alla richiesta di aiuto allo sviluppo vanno allegati i seguenti documenti:

1. Sceneggiatura o trattamento originale
2. Eventualmente, testi del dossier di produzione da tradurre
3. Dossier composto da:
 - logline, sinossi
 - note d'intenzione del produttore e dell'autore sulla necessità di effettuare una revisione o traduzione della sceneggiatura, di parte di essa o dei testi del dossier di produzione per ciò che riguarda la lingua italiana o la Svizzera italiana.
 - biofilmografie del produttore e dell'autore
 - preventivo e piano finanziario da redigere secondo il modello dell'Ufficio federale della cultura
 - conferme dei finanziamenti ottenuti
 - estratto del registro di commercio
 - copia di documento d'identità dell'autore. Se straniero, copia del certificato di domicilio (rilasciato al massimo 6 mesi prima della data della richiesta) e copia del permesso di soggiorno valido

La Ticino Film Commission si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione.

Il credito massimo per l'aiuto allo sviluppo è pari a CHF 3'000 (tremila) in caso di revisioni dei testi e a CHF 2'000 (duemila) in caso di lavori unicamente di traduzione.

Il contributo viene versato alla ricezione di copia dei testi tradotti o rivisti e dei giustificativi di spesa per la traduzione o revisione avvenuta in Svizzera.

Una società di produzione può beneficiare al massimo di un contributo all'anno.

4.2 Aiuto alla produzione dei sottotitoli in italiano

È sostenuta la creazione dei sottotitoli in italiano a partire dalla versione originale di un'opera cinematografica realizzata principalmente in una lingua nazionale svizzera. —

Alla richiesta di aiuto alla realizzazione dei sottotitoli vanno allegati i seguenti documenti:

- versione definitiva del montaggio del film (link)
- lista dialoghi originali
- se presente, file sottotitoli in lingua originale o altra lingua (doc, txt, srt o simili)
- note d'intenzione del produttore e/o del distributore sulla necessità di realizzare i sottotitoli
- contratto di coproduzione con un'emittente TV o un diffusore *streamer* oppure conferma da parte del distributore, di un'emittente o di uno *streamer* sull'intenzione di distribuire l'opera al di fuori del territorio della Svizzera italiana
- biofilmografia del produttore
- estratto del registro di commercio

La Ticino Film Commission si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione.

Il sostegno rimborsa l'integralità delle spese effettuate per la produzione dei sottotitoli in italiano.

Il contributo viene versato alla ricezione del link al film con i sottotitoli in italiano, dello *spotting* dei sottotitoli (.srt, .stl, .vtt o simili) e dei giustificativi di spesa per la traduzione avvenuta in Svizzera.

Di regola, una società di produzione può beneficiare al massimo di un contributo all'anno.

Ultimo aggiornamento: Locarno, maggio 2023, Ticino Film Commission

